

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
645/2014/R/COM**

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL MECCANISMO A
COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITÀ RELATIVO ALLA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 MAGGIO
2012 E GIORNI SUCCESSIVI**

Documento per la consultazione
 Mercati di incidenza: energia elettrica, gas naturale e sistema idrico
18 dicembre 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM ed in particolare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, e dall'articolo 23, comma 2, della medesima deliberazione.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione, si chiede di inviare tali documenti, ove possibile, in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati Elettricità e Gas

Unità Mercati Retail

Direzione Sistemi idrici

Unità Assetti, Relazioni con il territorio, Ricerca e Innovazione Idrica

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290/311

fax 02.655.65.265/222

e-mail: mercati@autorita.energia.it

unitaATI@autorità.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

<i>1. Introduzione</i>	4
<i>Parte I</i>	8
<i>2. Contesto di riferimento. Il documento per la consultazione 453/2012/R/com e le previsioni della deliberazione 6/2013/R/com.</i>	8
<i>3. Criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo e tempistiche di funzionamento</i>	13
<i>4. Quantificazione degli ammontari oggetto di copertura</i>	16
<i>5. Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione</i>	19
<i>Parte II</i>	21
<i>6. Individuazione dei crediti ammessi a compensazione</i>	21
<i>7. Aspetti procedurali relativi al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dai gestori del servizio idrico integrato</i>	25

1. Introduzione

- 1.1 L'art. 8, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, 74/12 (di seguito: decreto legge 74/12), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: legge 122/12), ha previsto che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità), con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Il medesimo comma ha previsto inoltre che, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del ricordato decreto, l'Autorità, con propri provvedimenti, disciplini le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati.
- 1.2 Con deliberazione 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com), l'Autorità ha sospeso, a partire dal 20 maggio 2012, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti. Con deliberazione 26 luglio 2012, 314/2012/R/com (di seguito: deliberazione 314/2012/R/com), l'Autorità, ha poi fissato in 6 mesi tale periodo di sospensione dei termini di pagamento, corrispondente al periodo massimo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12.
- 1.3 Nel dettaglio:
- la deliberazione 235/2012/R/com ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, “per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti” e ha previsto l’entrata in vigore della sospensione alla “data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per l’identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi sismici”;
 - con la deliberazione 314/2012/R/com, sono state inoltre adottate misure finanziarie a sostegno degli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica

e gas coinvolti (di seguito: esercenti la vendita), stabilendo che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, gli esercenti stessi potessero richiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) l'anticipazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com.

- 1.4 Con la deliberazione 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 15 marzo 2013, 105/2013/R/com e dalla deliberazione 21 novembre 2013, 529/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com), l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici dei giorni 20 maggio 2012 e successivi, ai sensi di quanto disposto in materia dalla normativa vigente. L'articolo 1 della citata deliberazione 6/2013/R/com individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, prevedendo in particolare che hanno diritto all'applicazione delle suddette disposizioni solo le utenze che dimostrino di avere determinati requisiti (*cfr.* comma 1.3, lettera c) e comma 1.4, lettere a) e b) della medesima deliberazione 6/2013/R/com).
- 1.5 Per quanto riguarda nello specifico la copertura degli oneri connessi alla morosità, è utile ricordare che con il documento per la consultazione 453/2012/R/com, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti in relazione alle modalità di riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici e ha, tra gli altri, consultato le proposte relative alle modalità operative per il riconoscimento dei crediti non riscossi qualora gli esercenti la vendita e i gestori del servizio idrico integrato abbiano svolto determinate azioni per una gestione efficiente dei crediti ed esperito tutte le azioni previste dalla normativa vigente per il recupero dei crediti medesimi.
- 1.6 I criteri per il riconoscimento di tali crediti sono stati definiti con la deliberazione 6/2013/R/com. In particolare, per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, l'art. 16, comma 16.3, della suddetta deliberazione ha previsto che “nel caso di mancata riscossione da parte dell'esercente la vendita dei crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi dell'art. 11¹, l'esercente la vendita ha facoltà di richiedere il

¹ Di seguito vengono riportate le previsioni dell'art. 11:

- “11.1 Gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com, sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente articolo, tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 11.2 La rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 11.1 è automaticamente effettuata su un periodo minimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 11.5, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.
- 11.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale. Nel caso in cui il contratto di

riconoscimento dei crediti non riscossi” purché il medesimo esercente dimostri di aver provveduto ad effettuare l’esperienza delle azioni previste a tutela del credito, compresa la tempestiva costituzione in mora e richiesta, nei casi possibili della sospensione della fornitura. Risulta pertanto che tale riconoscimento debba operare nei (soli) comuni in cui era prevista per disposto normativo la sospensione dei termini di pagamento per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 20 maggio 2012 ed inoltre per le fatture emesse ai sensi dell’art. 11 e pertanto:

- per le fatture emesse dall’esercente la vendita nel periodo di riferimento i cui termini di pagamento sono stati sospesi e per i quali il cliente finale si sia avvalso della rateizzazione;
- per le fatture di conguaglio emesse dal medesimo esercente la vendita entro il 31 luglio 2013;

fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, potranno essere cumulate in una unica fattura una rata per il servizio elettrico e una rata per il servizio gas.

- 11.4 E’ fatta salva la facoltà per il cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata, e all’esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale.
- 11.5 Gli esercenti la vendita, relativamente alle fatture di cui al comma 11.1, evidenziano a beneficio del cliente finale, nella prima fattura utile o tramite comunicazione indirizzata al cliente finale stesso nel caso in cui questi non sia più servito dall’esercente la vendita, le seguenti informazioni dettagliate:
- a) sugli importi oggetto di rateizzazione e sulla non applicazione di interessi a carico del cliente finale;
 - b) sul piano di rateizzazione;
 - c) sulla facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e sulle eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dall’esercente.
- 11.6 L’esercente la vendita che abbia sospeso, per il periodo dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012, la fatturazione provvede entro il 31 luglio 2013 all’emissione di un’unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento. Il piano di rateizzazione di cui ai precedenti commi deve essere contestuale e decorrere dalla data di emissione della suddetta fattura. La predetta fattura contiene altresì la comunicazione al cliente finale relativa alle informazioni di cui al precedente comma 11.5.
- 11.6bis L’esercente la vendita che per il periodo dal 20 maggio al 19 novembre 2012 non abbia sospeso la fatturazione, provvede, entro il 31 luglio 2013, all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e contestualmente rivede gli importi di rateizzazione tenendo conto delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al cliente finale.
- 11.7 Le disposizioni del presente articolo:
- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione emessi successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi;
 - b) non trovano applicazione qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura e alla singola utenza, sia inferiore ad euro 100,00 (cento) per la fornitura di gas e ad euro 50,00 (cinquanta) per la fornitura di energia elettrica”.

- per le fatture uniche emesse, entro il 31 luglio 2013, dall'esercente la vendita che ha sospeso la fatturazione per il periodo dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012.
- 1.7 Resta ad ogni modo fermo che le disposizioni in materia di rateizzazione trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione emessi successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi e che non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura e alla singola utenza, sia inferiore ad euro 100,00 (cento) per la fornitura di gas e ad euro 50,00 (cinquanta) per la fornitura di energia elettrica.
 - 1.8 Con la deliberazione 6/2013/R/com l'Autorità ha inoltre previsto che gli esercenti la vendita, che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui di all'articolo 2 della deliberazione 314/2012/R/com, debbano trasmettere alla Cassa, entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2013, la documentazione attestante gli importi riscossi nel mese precedente in accordo con quanto disposto dall'Articolo 11. Per quanto riguarda la fase iniziale, è stato in particolare previsto che, con la prima documentazione, dovessero essere attestati anche eventuali importi riscossi fino al mese di dicembre 2012. E' stato inoltre previsto che la restituzione alla Cassa degli importi recuperati possa avvenire a mezzo di rate mensili e su un periodo massimo pari a 24 mesi, contabilizzando in ciascuna rata, pro-quota, anche gli interessi dovuti dagli esercenti e che la Cassa provveda alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita.
 - 1.9 Per quanto riguarda il sistema idrico, l'articolo 23, comma 2, della deliberazione 6/2013/R/com ha previsto che nel caso di "mancata riscossione da parte del gestore del servizio idrico integrato, dei crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi del precedente articolo 21 il gestore ha facoltà di chiedere il riconoscimento degli importi non riscossi, purché il medesimo esercente dimostri di aver provveduto ad effettuare l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito".
 - 1.10 La medesima deliberazione 6/2013/R/com ha infine previsto che, con successivo provvedimento, fossero definite le modalità di quantificazione dell'ammontare da riconoscere agli esercenti la vendita e al gestore del servizio idrico integrato e gli elementi di dettaglio funzionali alla suddetta quantificazione.
 - 1.11 Il presente documento presenta gli orientamenti dell'Autorità in merito alle suddette modalità di quantificazione prevedendo due differenti meccanismi al fine di tenere conto delle specificità dei settori dell'energia elettrica e gas naturale, nei quali gli esercenti la vendita operano in regime di concorrenza, e delle caratteristiche del servizio idrico integrato, in cui i gestori operano in condizioni di monopolio locale soggetto alla regolazione tariffaria dell'Autorità.

1.12 Pertanto, tale documento per la consultazione nelle seguenti due parti:

Parte I: contiene le proposte dell'Autorità volte alla definizione dei criteri di funzionamento e dei relativi aspetti procedurali del meccanismo di copertura per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 16 della deliberazione 6/2013/R/com, dei crediti non riscossi oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi dell'Articolo 11 della citata deliberazione. In particolare, tale parte contiene gli orientamenti circa i seguenti aspetti inerenti al meccanismo applicabile ai settori dell'energia elettrica e del gas:

- definizione dei criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo e delle tempistiche di funzionamento dello stesso;
- quantificazione degli ammontari oggetto di copertura;
- definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Parte II: illustra le proposte dell'Autorità in materia di modalità per il riconoscimento dei crediti non riscossi dal gestore dei servizi idrici integrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della medesima deliberazione 6/2013/R/com. Tali modalità verranno definite in coerenza con i criteri del Metodo tariffario idrico (di seguito MTI) di cui alla deliberazione 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr).

Parte I

Il meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dagli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale

2. Contesto di riferimento. Il documento per la consultazione 453/2012/R/com e le previsioni della deliberazione 6/2013/R/com.

2.1 Nell'ambito del documento per la consultazione 453/2012/R/com, l'Autorità ha proposto che, in caso di inadempimento dei clienti finali:

- a) l'esercente possa accedere ad un apposito meccanismo di copertura presentando istanza alla Cassa, qualora abbia svolto determinate azioni di gestione e recupero dei crediti, quali la costituzione in mora, la sospensione della fornitura per morosità del cliente finale nei casi possibili e le azioni previste dalla normativa a tutela del credito;
- b) ai fini della determinazione dell'ammontare riconosciuto dei crediti non riscossi:

- debba trascorrere un tempo minimo di 24 mesi dalla scadenza dei relativi pagamenti e, conseguentemente, l'istanza da presentare alla Cassa sia effettuata nel mese di giugno 2015;
 - sia applicata una percentuale all'ammontare dichiarato dei crediti non riscossi;
- c) ai fini della determinazione della percentuale di cui alla precedente lettera b), sia considerato un ammontare fissato sulla base del mancato incasso del credito, determinato dall'Autorità tenendo conto della percentuale media di mancata riscossione rilevata tra gli esercenti la vendita che richiedono di partecipare al meccanismo suddetto;
- d) al fine di garantire un incentivo alla gestione efficiente del credito da parte degli esercenti la vendita, sia definito un meccanismo di premialità nel caso in cui l'esercente dimostri di aver recuperato una quota di crediti superiore a quella fissata dall'Autorità.

2.2 Rispetto agli orientamenti riguardanti:

- a) il meccanismo di copertura, i crediti da considerare al suo interno e le tempistiche di attuazione:
- le associazioni rappresentative degli operatori ed un operatore hanno condiviso le proposte dell'Autorità;
 - alcuni operatori hanno proposto che le misure coprano anche i crediti maturati nel periodo precedente al 20 maggio 2012, scaduti e non pagati dal cliente, in quanto è ragionevole ritenere che il sisma abbia modificato la capacità di pagamento dei clienti finali;
 - gli operatori e le loro associazioni hanno condiviso quanto delineato dall'Autorità in merito alla proposta inerente alle azioni che l'esercente la vendita deve avere svolto per poter accedere al meccanismo di riconoscimento;
 - un operatore ha proposto che siano coperti non solo i crediti ma anche gli ulteriori oneri eventualmente sostenuti, ad esempio per effetto delle operazioni di cessione del credito;
 - un operatore ha suggerito che l'ammontare dei crediti ammessi al meccanismo di restituzione sia definito trascorso un periodo di 12 mesi dalla scadenza del relativo pagamento e non di 24 mesi;
 - un operatore ha proposto di differire la tempistica per la presentazione dell'istanza al mese di settembre 2015;
 - un altro operatore, coerentemente con la sua proposta di prevedere un piano di rateizzazione di 12 mesi, ha ritenuto invece che la presentazione dell'istanza debba essere anticipata al mese di giugno 2014;

- b) la percentuale che dovrebbe essere riconosciuta per il caso dei crediti non riscossi:
- un operatore ha proposto che essa corrisponda al maggior credito registrato dall'esercente la vendita nelle zone colpite dal sisma, rispetto alle altre nelle aree geografiche confinanti, a parità di fatturato emesso;
 - altri operatori e le loro associazioni rappresentative hanno condiviso le proposte relative al meccanismo di premialità;
 - un'associazione rappresentativa degli esercenti ha ritenuto opportuno riconoscere il totale del credito non riscosso, soprattutto nel caso di utenze dichiarate inagibili;
- c) le proposte relative alle percentuali da riconoscere del credito non riscosso, dalla consultazione sono emerse posizioni contrapposte e sono state in alcuni casi formulate proposte aggiuntive;
- d) il meccanismo di premialità proposto, dalla consultazione è emersa un'ampia condivisione.

2.3 Anche in considerazione delle risposte alla consultazione, la deliberazione 6/2013/R/com ha previsto:

- a) con riferimento alle modalità di recupero dei crediti maturati nel periodo di sospensione e non riscossi, che siano definiti appositi meccanismi a copertura del rischio morosità in modo tale che sia sempre assicurato un incentivo ad un comportamento efficiente, da parte degli esercenti la vendita nelle azioni di gestione e recupero del credito; e che a tal fine:
- siano confermati gli orientamenti relativi alle azioni che l'esercente la vendita deve avere svolto per poter accedere agli strumenti di copertura del credito non riscosso (comma 16.3² della suddetta deliberazione);
 - sia definita, con successivo provvedimento, una percentuale da riconoscere all'esercente la vendita sugli importi non riscossi, al fine di incentivare il medesimo esercente a perseguire le azioni di recupero dei crediti anche successivamente alla partecipazione al meccanismo, determinata sulla base della percentuale media di mancata riscossione

² Nel caso di mancata riscossione, da parte dell'esercente la vendita, dei crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi dell'Articolo 11, l'esercente la vendita ha facoltà di richiedere il riconoscimento dei crediti non riscossi, purché il medesimo esercente dimostri di avere provveduto ad effettuare:

- a) la tempestiva costituzione in mora e richiesta, nei casi possibili e dopo il termine di cui al comma 6.1 della deliberazione 314/2012/R/com, della sospensione della fornitura per morosità del cliente finale;
- b) nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.

rilevata tra gli esercenti la vendita che richiedono di partecipare (comma 16.4);

- sia prevista, con successivo provvedimento, un'ulteriore soglia al di sopra della quale ritenere operativo il meccanismo di premialità, stabilendo che tale sistema sia implementato nel caso in cui l'esercente dimostri di aver recuperato una quota di crediti superiore alla soglia determinata dall'Autorità, in modo tale che venga assegnata all'esercente la vendita richiedente una percentuale di riconoscimento maggiore di quella definita ai sensi del precedente punto sul livello dei crediti non riscossi (comma 16.4³);
- l'erogazione dell'ammontare a copertura del rischio di credito sia annuale decorsi i suddetti 24 mesi.

2.4 Infine, è stato altresì previsto che gli oneri derivanti dalle compensazioni del meccanismo di riconoscimento siano posti in capo a:

- a) il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi*, alimentato dalla componente UC₃, di cui al TIT⁴, relativamente al settore elettrico,
- b) il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*, alimentato dalla componente UG₁, di cui alla RTDG⁵, per il settore del gas.

2.5 Per quanto riguarda nello specifico il tema della fatturazione e della rateizzazione, è opportuno ricordare che l'Autorità ha introdotto obblighi di fatturazione, rateizzazione e informazione a tutela dei clienti finali interessati.

2.6 In merito alla fatturazione degli importi che sono stati oggetto di sospensione dei termini di pagamento dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012 (di seguito: periodo di moratoria) ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com, la deliberazione 6/2013/R/com prevede che le fatture sono rateizzate

³ Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce le modalità di riconoscimento dei crediti non riscossi. Tali modalità sono definite in coerenza con i seguenti criteri:

- a) la partecipazione al meccanismo è volontaria e avviene dietro presentazione di apposita istanza alla Cassa;
- b) l'ammontare del credito non riscosso corrisponde a quanto non incassato decorsi 24 mesi dalla scadenza della relativa fattura;
- c) il livello dei crediti non riscossi riconosciuto è pari ad una percentuale determinata dall'Autorità sulla base della percentuale media di mancato incasso osservata tra gli esercenti la vendita che partecipano al meccanismo;
- d) la percentuale di cui alla precedente lettera c) è incrementata qualora l'esercente dimostri di aver riscosso una quota superiore ad una soglia opportunamente individuata dall'Autorità.

⁴ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT), allegato alla deliberazione ARG/elt 199/11.

⁵ Parte II della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), allegato alla deliberazione 367/2014/R/gas.

automaticamente su un periodo minimo di 24 mesi, senza che vengano addebitati interessi a carico del cliente finale.

- 2.7 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, deve avvenire con una periodicità pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata dall' esercente al cliente finale. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, possono essere cumulate in un'unica fattura una rata per il servizio elettrico e una rata per il servizio gas.
- 2.8 L' esercente è tenuto ad informare il cliente finale circa le modalità di rateizzazione, gli importi oggetto della stessa e la facoltà di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o con modalità migliorative, previste dall' esercente stesso. Tali informazioni devono essere contenute in una comunicazione che l' esercente la vendita deve allegare alla prima fattura utile qualora il cliente finale interessato sia ancora servito dall' esercente la vendita stesso. Il periodo di 24 mesi di cui sopra decorre dalla data di tale comunicazione.
- 2.9 La deliberazione 6/2013/R/com, inoltre, disciplina gli obblighi di fatturazione e informativi in capo all' esercente distinguendo tra il caso in cui questi abbia sospeso non solo i termini di pagamento nel periodo di moratoria, ma anche la fatturazione stessa e il caso in cui abbia sospeso esclusivamente i termini di pagamento.
- 2.10 Nel primo caso, quello relativo alla sospensione della fatturazione nel periodo di moratoria, l' esercente deve provvedere ad emettere un'unica fattura entro il 31 luglio 2013 e il piano di rateizzazione deve decorrere dalla data di emissione di tale fattura, che deve contenere la comunicazione informativa suddetta.
- 2.11 Diversamente, nel caso di sospensione dei soli termini di pagamento di fatture emesse nel corso del periodo di moratoria, l' esercente la vendita deve provvedere, entro il 31 luglio 2013, all' emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati, rivedendo gli importi rateizzati tenendo conto delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente finale o accreditando tali importi al cliente finale.
- 2.12 Tali disposizioni, come comunque già ricordato:
- a) si applicano anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite fatture emesse successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi;
 - b) non si applicano qualora l' importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura e alla singola utenza, sia inferiore a 100,00 € per la fornitura di gas e a 50,00 € per la fornitura di energia elettrica.
- 2.13 Infine, è necessario ricordare che le previsioni in materia di rateizzazione e sospensione, e conseguentemente in materia di copertura dei crediti non riscossi,

trovano applicazione in accordo ai provvedimenti delle Autorità competenti e nei comuni colpiti dagli eventi sismici come individuati dalle Autorità stesse. Alla luce del quadro delineato, e considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 16.3, "la Cassa provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita ai sensi del successivo provvedimento" adottato dall'Autorità, per le ricordate utenze per le quali devono sussistere determinati requisiti, ai sensi della normativa vigente e della deliberazione 6/2013/R/com, le disposizioni in materia di copertura dei crediti non riscossi troveranno applicazione nel (solo) caso in cui i clienti interessati abbiano presentato all'esercente la vendita la documentazione di cui al comma 2.1 e al comma 2.8 del medesimo provvedimento.

3. Criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo e tempistiche di funzionamento

- 3.1 Il meccanismo di copertura del rischio di morosità relativa alla fornitura di energia elettrica e gas nel periodo oggetto di moratoria, a partecipazione volontaria del singolo esercente la vendita, viene definito sulla base di principi volti a continuare ad incentivare un'efficiente gestione del credito da parte degli esercenti la vendita.
- 3.2 Al fine di incentivare la gestione efficiente del credito, anche in coerenza con altri meccanismi di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità già previsti nell'ambito della regolazione dei servizi di ultima istanza⁶, si intende prevedere che:
- a) siano confermate le azioni di gestione e recupero del credito che l'esercente la vendita deve avere effettuato per accedere al meccanismo, stabilendo altresì specifiche verifiche del rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione ed anche di informativa al cliente previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com, in modo da impedire che vengano ammessi al meccanismo, e dunque posti a carico della generalità dei clienti finali, oneri della morosità ulteriori rispetto a quelli conseguenti al sisma, legati a potenziali inefficienze della gestione dei singoli operatori;

⁶ Si tratta della disciplina della reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti dagli esercenti la salvaguardia nel settore elettrico (deliberazione 370/2012/R/EEL, per gli esercizi della salvaguardia 2008, 2009-2010 e 2011-2013 e deliberazione 456/2013/R/EEL, per l'esercizio della salvaguardia 2014-2016) nonché dagli esercenti di fornitura di ultima istanza FUI e del servizio di default nel settore del gas, Titolo IV del TIVG, Sezione 1 per il servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI), e Sezione 2 per la Fornitura del Servizio di Default (FD_D).

- b) siano ammessi al meccanismo i crediti non riscossi oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi dell'Articolo 11 decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento della relativa fattura - o comunque della singola rata qualora il cliente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione -, comprendendo anche i crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 24 mesi previsti, in quanto tale opzione, pur nella libertà del venditore, è a favore delle esigenze dei clienti finali interessati. In caso di rateizzazione, dunque, i crediti eventuali potranno essere ammessi al meccanismo di copertura, solo dopo che siano trascorsi 24 mesi dallo scadere dei termini di pagamento delle relative rate;
 - c) siano compresi tra gli oneri oggetto di copertura anche eventuali oneri di cessione, eventuali oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale e una quota degli oneri legali sostenuti in fase di recupero del credito;
 - d) sia previsto che il livello riconosciuto è fissato considerando una quota del livello degli oneri complessivamente ammessi, al fine di mantenere sull'operatore medesimo il corretto incentivo ad una gestione efficiente di tale attività;
 - e) il meccanismo di premialità sia definito in modo tale da riconoscere il premio nel caso in cui l'esercente dimostri di aver riscosso una quota di crediti superiore alla percentuale media di riscossione rilevata tra tutti gli esercenti la vendita che richiedono di partecipare al meccanismo.
- 3.3 Relativamente alle tempistiche di svolgimento della procedura di copertura, l'Autorità intende definire cinque sessioni annuali, l'ultima delle quali coinciderebbe con il quarto anno successivo all'avvio del meccanismo⁷.
- 3.4 Nella sessione di avvio del meccanismo, i venditori che intendono partecipare al meccanismo presentano istanza di partecipazione e forniscono le informazioni rilevanti per determinare gli importi, la percentuale di copertura e il relativo premio da riconoscere a ciascun venditore partecipante. La Cassa calcola dette determinazioni e versa i conseguenti importi.
- 3.5 In ciascuna delle successive sessioni i venditori partecipanti al meccanismo sono tenuti ad aggiornare l'istanza di partecipazione presentata nella sessione di avvio del meccanismo, comunicando le variazioni delle informazioni rilevanti eventualmente intercorse o l'assenza di tali variazioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, infatti, l'esercente potrebbe:

⁷ Come già ipotizzato nel documento di consultazione 453/2012/R/com e in analogia con il già operativo meccanismo previsto dalla regolazione della salvaguardia e dei servizi di ultima istanza gas

- a) essere riuscito nel frattempo ad incassare, direttamente dal cliente finale o tramite cessioni di crediti, importi relativi a crediti già oggetto di copertura nelle sessioni precedenti;
 - b) chiedere la copertura di crediti non riscossi ulteriori rispetto a quelli dichiarati nelle precedenti istanze;
 - c) aver ricevuto dei dati di misura aggiornati in seguito ai quali ha dovuto aggiornare gli importi fatturati.
- 3.6 In seguito agli aggiornamenti dell'istanza, la Cassa procede alla rideterminazione delle percentuali di copertura da riconoscere a ciascun esercente, aggiornando il livello del premio e gli importi da questi derivanti. Con la quinta sessione la Cassa determina a titolo definitivo le percentuali di copertura e i relativi premi da riconoscere a ciascun esercente.
- 3.7 Successivamente alla quinta sessione i venditori partecipanti sono comunque tenuti a comunicare alla Cassa eventuali variazioni delle informazioni rilevanti e a restituire gli importi relativi a crediti già oggetto di copertura eventualmente incassati.
- 3.8 Relativamente alle azioni di gestione e recupero del credito l'Autorità intende prevedere che gli oneri relativi a crediti vantati nei confronti di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi siano ammessi al meccanismo a condizione che l'esercente abbia effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito. A tale fine, si intende prevedere che la Cassa sia messa in condizione di verificare l'applicazione di tale condizione e che gli importi eventualmente incassati dal venditore al termine di tali procedure concorsuali siano restituiti anche qualora queste terminino successivamente la quinta sessione del meccanismo. In particolare, il venditore partecipante sarà tenuto a dichiarare nell'istanza di partecipazione e nei successivi aggiornamenti:
- a) l'avvio o meno di procedure concorsuali inerenti gli oneri per cui si chiede copertura;
 - b) le informazioni atte ad individuare gli oneri relativi a crediti coinvolti in tali procedure concorsuali;
 - c) la documentazione attestante le attività espletate in relazione a dette procedure.
- 3.9 Infine, relativamente ai sistemi di incentivo alla gestione efficiente, l'Autorità intende prevedere, sempre in analogia con quanto previsto dalla regolazione della salvaguardia e dei servizi di ultima istanza gas, che:
- a) gli oneri di cessione del credito siano ammessi qualora l'esercente la vendita evidenzi che l'individuazione del cessionario sia avvenuta

considerando le offerte di più controparti e selezionando la più conveniente;

- b) gli oneri relativi agli importi cui l'esercente ha rinunciato sulla base di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito siano ammessi per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, siano ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- c) gli oneri legali corrispondano al 90% delle spese di carattere legale eventualmente sostenute dall'esercente per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora e la quota massima di oneri legali ammissibile non sia superiore al 5% del livello complessivo del credito non recuperabile.

Q1: *Si ritiene che gli obblighi di informativa al cliente finale debbano essere inseriti tra le condizioni di ammissibilità al meccanismo di copertura, in considerazione del fatto che tali obblighi sono previsti all'articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com? Se no, indicarne le ragioni.*

Q2: *Si condivide l'inclusione dei crediti oggetto di una rateizzazione superiore ai 24 mesi?*

Q3: *Si condivide la proposta relativa alla durata della procedura?*

Q4: *Si condividono le proposte circa l'operatività delle sessioni annuali?*

Q5: *Si ritiene corretto includere, tra gli oneri ammessi al meccanismo, anche gli oneri di cessione, gli oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale e parte degli oneri legali?*

4. Quantificazione degli ammontari oggetto di copertura

4.1 Coerentemente con quanto indicato al paragrafo 3, gli oneri ammessi al meccanismo di copertura sono fissati, per ciascun *i*-esimo esercente, dalla seguente formula:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0,9 * OL_i$$

dove:

- CNR_i è il credito non riscosso dell'i-esimo esercente, definito sulla base dei capoversi 4.2 e 4.3;
- OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente i-esimo, pari alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- OL_i sono oneri legali riconosciuti nell'ambito del meccanismo, determinati secondo i criteri di cui al capoverso 4.3.

4.2 Il credito non riscosso dell'i-esimo esercente CNR_i , è pari agli importi fatturati ai clienti finali serviti nel periodo e nella zona oggetto di moratoria, comprensivi degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e degli importi relativi ad eventuali conguagli fatturati successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi, non ancora incassati decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento della relativa fattura - o comunque della singola rata qualora il cliente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione. Si specifica che per considerare ammissibili i crediti relativi ai suddetti conguagli devono comunque essere passati 24 mesi dalla scadenza della relativa fattura o della rata come già specificato.

4.3 Il credito non riscosso è inoltre quantificato al netto:

- a) dei crediti eventualmente ceduti, per i quali vengono riconosciuti esclusivamente gli oneri di cessione, come in seguito meglio definiti;
- b) dei crediti eventualmente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per i quali vengono riconosciuti esclusivamente gli oneri relativi agli importi cui l'esercente ha rinunciato in seguito all'accordo, secondo quanto indicato al capoverso 3.4;
- c) dell'ammontare relativo all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento al momento dell'incasso del relativo credito.

4.4 In merito alla formula del meccanismo di copertura, coerentemente con i criteri di cui al comma 16.4, lettere c) e d) della deliberazione 6/2013/R/Rcom⁸ e in considerazione di quanto sopra detto, si intende prevedere che:

- a) la percentuale di copertura riconosciuta per operatori mediamente efficienti nella gestione del credito sia determinata tenendo conto del

⁸ Si veda la nota 2 del presente documento.

livello di mancato incasso dei clienti finali di piccola dimensione di energia elettrica e gas naturale e sia quindi fissata ad un livello compreso tra il 70% e l'80%;

- b) il premio agli operatori che, in seguito al confronto dell'efficienza nella gestione del credito rilevata tra tutti i partecipanti al meccanismo, risultino più efficienti rispetto alla media sia definito in modo proporzionale rispetto al rapporto tra gli oneri ammissibili del singolo operatore O_i^{AMM} e la media degli oneri ammissibili dei partecipanti al meccanismo $\overline{O_i^{AMM}}$, con valore massimo tale da permettere la copertura completa di questi ultimi.

- 4.5 Coerentemente con quanto indicato ai capoversi da 3.4 a 3.6, dunque, la percentuale di copertura riconosciuta a ciascun esercente sarà stabilita nell'ambito della quinta sessione del meccanismo. L'ammontare riconosciuto al singolo partecipante al meccanismo determinato a titolo definitivo potrà quindi essere maggiore o minore di quello stabilito a titolo di acconto nell'ambito delle sessioni precedenti, in quanto risultante dal confronto del comportamento dell'operatore con l'efficienza nella gestione del credito mediamente osservata tra tutti i venditori partecipanti al meccanismo per tutto il periodo di riferimento considerato.
- 4.6 Coerentemente con gli orientamenti elencati al capoverso 4.4, l'ammontare di oneri da coprire attraverso il meccanismo spettante all'esercente i-esimo, CA_i , sarà determinato in base alla seguente formula:

$$CA_i = \sigma * O_i^{AMM}$$

Con

- σ compreso tra la percentuale di copertura riconosciuta ad operatori mediamente efficienti di cui al capoverso 4.4, lettera a) e 100%.
- 4.7 Il suddetto ammontare CA_i è inoltre determinato separatamente per gli oneri relativi alle forniture di gas naturale ed energia elettrica, anche al fine di allocare correttamente gli oneri ai conti *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi* e il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*. In ragione di ciò, si specifica che nei casi di fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, gli oneri relativi a fatture uniche dovranno essere distinti tra oneri attribuibili a ciascuna tipo di fornitura, in modo da essere ammessi separatamente alle determinazioni dell'ammontare CA_i relativo all'energia elettrica e a quello del gas.
- 4.8 Come anticipato ai capoversi da 3.4 a 3.7, gli operatori che partecipano al meccanismo saranno inoltre obbligati a versare a Cassa i crediti eventualmente

incassati dopo essere stati oggetto di copertura. In seguito all'aggiornamento della situazione dei crediti di ciascun operatore la Cassa rideterminerà, per i primi cinque anni, la media degli oneri ammissibili dei partecipanti al meccanismo \overline{O}_i^{AMM} e conseguentemente anche la percentuale di copertura cui ha diritto ciascun operatore.

- 4.9 Infine, una volta determinato l'ammontare CA_i spettante all'i-esimo esercente, la Cassa determina gli importi – che l'esercente ha diritto ad incassare, o che è tenuto a versare – sottraendo da CA_i gli importi eventualmente ricevuti in anticipo ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 314/2012/R/com, con riferimento alle fatture oggetto del meccanismo di copertura e per le quali ancora non ha provveduto alla restituzione ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione 6/2013/R/com.

Q6: *Si condividono le proposte dell'Autorità in merito alla quantificazione del meccanismo e dei relativi criteri incentivanti? Motivare la risposta.*

5. Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione

- 5.1 Al fine di definire nel dettaglio gli aspetti procedurali del meccanismo, è necessario innanzitutto determinare le modalità per l'inoltro dell'istanza di partecipazione, stante il carattere volontario della partecipazione stessa. Nello specifico, si propone che l'istanza venga presentata alla Cassa, sulla base di un apposito modulo definito dalla Cassa stessa, pubblicato entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento e contenente tutte le informazioni rilevanti per la determinazione dell'ammontare CA_i ; la Cassa sarebbe poi tenuta ad inviare all'Autorità una sintesi di tutte le istanze pervenute.
- 5.2 Si propone inoltre che l'istanza debba essere presentata:
- a) entro un termine massimo dall'adozione del provvedimento conclusivo della consultazione in quanto il meccanismo non potrebbe essere gestito con certezza se non si ponesse un termine alla partecipazione alla stessa. L'Autorità ritiene che tale termine possa essere posto pari a 75 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (dunque entro 45 giorni dalla pubblicazione del modulo dell'istanza da parte di Cassa). Conseguentemente, si propone che la data entro cui presentare l'istanza, prevista per il 30 giugno 2015 ai sensi della deliberazione 6/2013/R/com, sia posticipata;
 - b) in formato elettronico, tramite posta certificata;

- c) corredata da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la veridicità degli elementi dichiarati nell'istanza medesima e la loro conformità alle condizioni di ammissibilità degli oneri al meccanismo di copertura e alla disciplina che indica le modalità di calcolo di tali oneri;
 - d) corredata della documentazione di cui ai commi 2.1 e 2.8 della deliberazione 6/2013/R/com, qualora si tratti di utenze di cui al comma 1.3, lettera c) e 1.4, lettere a) e b), del medesimo provvedimento;
 - e) corredata di una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nella comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio dovrà essere espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Inoltre tale relazione dovrà esprimere un giudizio di conformità degli importi dichiarati al rispetto della condizione di cui alla lettera precedente.
- 5.3 Con riferimento particolare al contenuto dell'istanza da presentare, l'Autorità ritiene necessario stabilire preventivamente anche le informazioni che gli esercenti la vendita partecipanti saranno tenuti a trasmettere al fine di definire il premio sulla base della comparazione tra gli operatori, oltre che le verifiche formali che la Cassa dovrà effettuare. Inoltre, in merito alle azioni di gestione e recupero del credito, l'Autorità non ritiene necessario stabilire ulteriori disposizioni, confermando che la Cassa sia legittimata a richiedere tutte le informazioni necessarie per attestare il rispetto dei requisiti previsti.
- 5.4 L'Autorità, coerentemente con la proposta di aggiornamento dell'ammontare CAi per un periodo di cinque anni⁹, intende stabilire che nelle sessioni di applicazione del meccanismo successive alla prima:
- a) l'esercente dovrà aggiornare l'istanza per:
 - comunicare eventuali nuovi crediti ammissibili per cui non aveva ancora presentato istanza (come nel caso delle rate rispetto alle quali non risultassero ancora decorsi i 24 mesi ricordati)
 - comunicare gli importi incassati in seguito all'ottenimento della copertura garantita da sessioni precedenti del meccanismo;
 - confermare che, per i crediti per i quali partecipa al meccanismo, rimangono valide le condizioni di ammissibilità degli oneri relative alle azioni di gestione e recupero del credito;

⁹ Vedi capoverso 3.3.

- b) l'esercente sarà tenuto all'invio del modulo di aggiornamento delle informazioni per il calcolo dell'ammontare CA_i ; tale invio che sarà dunque obbligatorio per tutti gli esercenti partecipanti al meccanismo;
 - c) la Cassa aggiornerà gli ammontari CA_i di ciascun esercente partecipante al meccanismo in base alle informazioni aggiornate ricevute da tutti i partecipanti.
- 5.5 Successivamente alla quinta ed ultima sessione, gli importi eventualmente incassati dai partecipanti al meccanismo e già oggetto di copertura nelle sessioni precedenti del meccanismo dovranno essere comunicate e versate alla Cassa in base ad un apposito modulo da questa pubblicato.

Q7: *Si condivide la proposta dell'Autorità di subordinare la partecipazione al meccanismo tramite la presentazione di un'istanza predefinita nei contenuti?*

Q8: *Si condivide la proposta di prevedere un termine di decadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, decorso il quale, in mancanza di domanda, l'esercente la vendita non può più chiedere la copertura dei crediti non riscossi? In caso di non condivisione della proposta, motivare la risposta.*

Q9: *Si condivide la proposta dell'Autorità circa la conferma di una generale previsione in base alla quale la Cassa è legittimata a verificare i requisiti previsti? Si ritiene necessario introdurre disposizioni più specifiche a riguardo?*

Parte II

Il meccanismo di compensazione dei crediti non riscossi dai gestori del servizio idrico integrato

6. Individuazione dei crediti ammessi a compensazione

- 6.1 Anche per il settore idrico, l'Autorità, analogamente a quanto fatto per gli esercenti la vendita di elettricità e gas, con l'articolo 23, comma 2, della deliberazione 6/2013/R/com, ha previsto un meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi al fine di minimizzare il rischio di eventuale mancato incasso

dei crediti maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com .

- 6.2 Il sopradetto articolo 23 ha altresì previsto di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità operative di riconoscimento dei crediti non riscossi “in coerenza con i seguenti criteri:
- a) la partecipazione al meccanismo è volontaria e avviene dietro presentazione di apposita istanza alla Cassa;
 - b) l’ammontare del credito non riscosso corrisponde a quanto non incassato decorsi 24 mesi dalla scadenza della relativa fattura;
 - c) il livello dei crediti non riscossi riconosciuto è pari ad una percentuale determinata dall’Autorità sulla base della percentuale di mancato incasso osservata tra i gestori del servizio idrico integrato che partecipano al meccanismo;
 - d) la percentuale di cui alla precedente lettera c) è incrementata qualora l’esercente dimostri di aver riscosso una quota superiore ad una soglia opportunamente individuata dall’Autorità”.
- 6.3 L’Autorità, in coerenza con i criteri sopra esposti, è orientata a prevedere un meccanismo di riconoscimento dei costi che tenga conto delle diverse caratteristiche del servizio idrico integrato e della regolazione tipica del settore.
- 6.4 Si ritiene infatti che il gestore del servizio idrico integrato, operando in regime di monopolio locale e essendo soggetto alla regolazione tariffaria dell’Autorità che garantisce che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario, non presenti i profili tipici dell’esercente la vendita che in condizioni di eccezionalità, quali quelle verificatesi in occasione del sisma del 20 maggio, è tenuto comunque ad applicare le agevolazioni previste dalla norma senza aver peraltro garanzia di copertura dei ricavi.
- 6.5 La procedura che si intende adottare per il riconoscimento dei crediti non riscossi dai gestori dei servizi idrici integrati è conseguentemente più semplice di quella prevista per i servizi di energia elettrica e gas, considerato tra l’altro che gli importi da riconoscere dovrebbero essere notevolmente inferiori. Tale procedura deve peraltro tenere necessariamente conto dei criteri previsti per il riconoscimento dei costi di morosità, definiti nell’ambito del Metodo Tariffario Idrico (MTI) di cui alla deliberazione 643/2013/R/idr, successivamente all’emanazione della deliberazione 6/2013/R/com.
- 6.6 In particolare, l’articolo 30 della sopracitata deliberazione 643/2013/R/idr dispone che il costo massimo riconosciuto ai gestori sia differenziato per macroarea geografica tra le regioni del Nord, Centro e Sud e venga determinato applicando le seguenti percentuali al fatturato dell’anno *n-2*:
- 1,6% per i gestori siti nelle regioni del Nord;

- 3% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 6,5% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
- 6.7 Tali percentuali, determinate sulla base dei dati effettivi di morosità dichiarati all’Autorità dagli esercenti nell’ambito della raccolta dati di cui alla Determinazione 1/2013 TQI “Avvio di una raccolta dati relativa al fenomeno della morosità nel settore del servizio idrico integrato”, consentono ai gestori di coprire il 70% dei costi di morosità incentivando in tal modo il gestore ad efficientare le azioni di recupero crediti.
- 6.8 Analogamente a quanto disposto nell’MTI, e in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 6/2013/R/com, l’Autorità è orientata a riconoscere ai gestori del servizio idrico integrato una percentuale di copertura dei crediti non riscossi pari al 70% dei costi effettivi del singolo gestore ossia:

$$CA_i^{AMM} = 0,7CNR_i$$

- dove CNR_i è il credito non riscosso dell’i-esimo gestore del servizio idrico integrato, definito sulla base dei successivi capoversi 6.9 e 6.10.
- 6.9 Il credito non riscosso dell’i-esimo gestore CNR_i , è pari agli importi fatturati ai clienti finali serviti nel periodo e nella zona oggetto di moratoria, comprensivi degli interessi di mora fatturati agli utenti finali e degli importi relativi ad eventuali conguagli fatturati successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi, non ancora incassati decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento della relativa fattura - o comunque della singola rata qualora l’utente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione. Si specifica che per considerare ammissibili i crediti relativi ai suddetti conguagli:
- a) il gestore deve dimostrare di aver esperito tutte le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito e aver rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione ed anche di informativa all’utente previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com, in modo da impedire che vengano ammessi al meccanismo, e dunque posti a carico della generalità degli utenti finali, oneri della morosità legati a potenziali inefficienze della gestione dei singoli gestori;
 - b) sono ammessi al meccanismo i crediti non riscossi oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati ai sensi dell’articolo 21 della medesima deliberazione 6/2013/R/com decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento della relativa fattura - o comunque della singola rata qualora il cliente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione -, comprendendo anche i crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 24 mesi previsti, in quanto tale opzione, pur nella libertà del gestore, è a favore delle esigenze degli utenti finali interessati. In caso di

rateizzazione, dunque, i crediti eventuali potranno essere ammessi al meccanismo di copertura, solo dopo che siano trascorsi 24 mesi dallo scadere dei termini di pagamento delle relative rate.

- 6.10 Il credito non riscosso è inoltre quantificato al netto:
- a) dei crediti eventualmente ceduti;
 - b) dei crediti eventualmente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale;
 - c) dell'ammontare relativo all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentare richiesta di rimborso.
- 6.11 I gestori che partecipano al meccanismo saranno inoltre obbligati a versare a Cassa i crediti eventualmente incassati dopo essere stati oggetto di copertura.
- 6.12 Al fine di evitare duplicazione nei costi riconosciuti al gestore e garantire comunque al gestore stesso la copertura dei maggiori costi dovuti all'applicazione delle agevolazioni, l'ammontare dei crediti non riscossi CA_i^{AMM} , riconosciuto ai sensi del meccanismo di cui ai precedenti commi, non dovrà essere incluso nel calcolo dei costi di morosità del singolo gestore di cui all'articolo 30 della deliberazione 643/2013/R/idr.
- 6.13 Nel caso in cui l'ammontare dei crediti non riscossi e non riconosciuti dal meccanismo sia tale da compromettere l'equilibrio finanziario della gestione, il gestore potrà comunque presentare all'Autorità e alla Cassa apposita istanza per il riconoscimento di tali maggiori costi.
- 6.14 L'onere conseguente all'applicazione del meccanismo graverebbe sempre sul conto UII secondo una procedura definita dalla Cassa e approvata dall'Autorità, e sarà posto a carico della generalità degli utenti sull'intero territorio nazionale posto che la componente tariffaria UII, attuativa dell'art. 8, comma 2, del D.L. 74/12, si applica, in ragione della sua natura sociale e solidaristica (aiuto alle popolazioni colpite dal sisma), in tutto il territorio nazionale e a tutte le utenze del servizio idrico integrato, indipendentemente dal metodo tariffario con il quale vengono determinate le tariffe applicate alle medesime utenze.

Q10: *Si condividono le proposte dell'Autorità in merito al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dal gestore del servizio idrico integrato? Motivare la risposta.*

Q11: *Si ritiene che gli obblighi di informativa al cliente finale debbano essere inseriti tra le condizioni di ammissibilità al meccanismo di copertura, in considerazione del fatto che tali obblighi sono previsti all'articolo 21 della deliberazione 6/2013/R/com? Se no, indicarne le ragioni.*

Q12: *Si condivide l'inclusione dei crediti oggetto di una rateizzazione superiore ai 24 mesi?*

7. Aspetti procedurali relativi al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dai gestori del servizio idrico integrato

- 7.1 Per quanto riguarda gli aspetti procedurali del meccanismo per la copertura del credito non riscosso dai gestori del servizio idrico integrato, l'Autorità è orientata a uniformare, ove possibile, con il settore elettrico e il gas le modalità per l'inoltro dell'istanza di partecipazione, stante il carattere volontario della partecipazione stessa. Nello specifico, si propone che l'istanza venga presentata alla Cassa, sulla base di un apposito modulo definito dalla Cassa stessa, pubblicato entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della consultazione e contenente tutte le informazioni rilevanti per la determinazione dell'ammontare CA_i^{AMM} .
- 7.2 I gestori del servizio idrico dovranno a loro volta presentare istanza di rimborso entro i successivi 45 giorni.
- 7.3 La Cassa è tenuta ad inviare all'Autorità una sintesi di tutte le istanze pervenute entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
- 7.4 Si propone che la domanda debba essere presentata:
- a) in formato elettronico, tramite posta certificata;
 - b) corredata da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la veridicità degli elementi dichiarati nell'istanza medesima e la loro conformità alle condizioni di ammissibilità degli oneri al meccanismo di copertura e alla disciplina che indica le modalità di calcolo di tali oneri;
 - c) corredata della documentazione di cui ai commi 2.1 e 2.8 della deliberazione 6/2013/R/com, qualora si tratti di utenze di cui al comma 1.3, lettera c) e 1.4, lettere a) e b), del medesimo provvedimento;¹⁰;
 - d) corredata di una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio dovrà essere espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Inoltre tale relazione dovrà esprimere

¹⁰ Vedi capoverso 2.13.

un giudizio di conformità degli importi dichiarati al rispetto della condizione di cui alla lettera precedente.

- 7.5 Con riferimento particolare al contenuto dell'istanza da presentare, l'Autorità ritiene necessario che il suddetto provvedimento definisca preventivamente le informazioni che i gestori del servizio idrico integrato partecipanti saranno tenuti a trasmettere, oltre che le verifiche formali che la Cassa dovrà effettuare. Inoltre, in merito alle azioni di gestione e recupero del credito, l'Autorità non ritiene necessario stabilire ulteriori disposizioni, confermando che la Cassa sia legittimata a richiedere tutte le informazioni necessarie per attestare il rispetto dei requisiti previsti.
- 7.6 Gli importi eventualmente incassati dai partecipanti al meccanismo e già oggetto di copertura dovranno essere comunicate e versate alla Cassa entro 60 giorni dall'incasso se complessivamente superiori ad un importo minimo pari a euro 500 (cinquecento). L'esercente dovrà versare gli importi incassati entro il 31 dicembre dell'anno di riscossione degli importi medesimi, anche se l'ammontare complessivo è inferiore a euro 500 (cinquecento).
- 7.7 L'Autorità, analogamente a quanto previsto per gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas nel comma 3.5 del presente documento, intende garantire ai gestori che ne facciano richiesta alla Cassa la facoltà di aggiornare l'istanza di partecipazione al meccanismo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, infatti, il gestore potrebbe:
- a) essere riuscito nel frattempo ad incassare, direttamente dall'utente finale o tramite cessioni di crediti, importi relativi a crediti già oggetto di copertura nelle sessioni precedenti;
 - b) chiedere la copertura di crediti non riscossi ulteriori rispetto a quelli dichiarati nelle precedenti istanze;
 - c) aver ricevuto dei dati di misura aggiornati in seguito ai quali ha dovuto aggiornare gli importi fatturati.

In seguito agli aggiornamenti dell'istanza che potrà essere effettuato per i tre anni successivi alla presentazione della prima istanza per tener conto della facoltà di rateizzare, per un periodo di 24 mesi, le fatture i cui termini di pagamento sono stati oggetto di sospensione in conformità a quanto disposto dalla deliberazione 6/2013/R/com, la Cassa procede alla rideterminazione dell'ammontare da riconoscere a ciascun esercente.

Q13: *Si condividono i tempi e le modalità operative proposte dall'Autorità per l'attuazione del meccanismo di riconoscimento? In caso contrario motivare la risposta e proporre soluzioni alternative?*

- Q14:** *Si condivide la proposta dell'Autorità di subordinare la partecipazione al meccanismo tramite la presentazione di un'istanza predefinita nei contenuti?*
- Q15:** *Si condivide la proposta di prevedere un termine di decadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, decorso il quale il gestore non potrà più chiedere la copertura dei crediti non riscossi? In caso di non condivisione della proposta, motivare la risposta.*
- Q16:** *Si condivide la proposta dell'Autorità circa la conferma di una generale previsione in base alla quale la Cassa è legittimata a verificare i requisiti previsti? Si ritiene necessario introdurre disposizioni più specifiche a riguardo?*
- Q17:** *Si condivide la proposta di prevedere, in caso di riscossione successiva dei crediti, versamenti minimi pari a 500 euro e il versamento degli importi inferiori entro il 31 dicembre di ogni anno? Motivare la risposta?*
- Q18:** *Si condivide la proposta di consentire l'aggiornamento dell'istanza nei tre anni successivi alla presentazione dell'istanza originaria? Motivare la risposta.*